

**Oggetto: Contenzioso De Pasquale Salvatore /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Francesca Cannistrà**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Rometta RG. 216/2322 tra le parti De Pasquale Salvatore/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 188/23 del 20/12/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 546,60 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 456,82 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.003,42;

**VISTA** la delega con cui De Pasquale Salvatore autorizza il Consorzio ad effettuare il pagamento direttamente al legale, avv. Francesca Cannistrà;

**VISTO** il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.003,42 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 188/23 del 20/12/23 del G.d.P. di Rometta il pagamento della somma di € 1.003,42, come da conteggio allegato, in favore dell'avv. Francesca Cannistrà nata a Milazzo il 30/11/78 c.f. CNNFNC78S70F206F tramite bonifico sul c/c IBAN IT82A 02008 82640 000300 689098 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*



- Preferiti
- Sent Items 1
- Inbox 166
- ufficiosinistri@auto:
  - Inbox 166
    - Andreozzi
    - BONURA 3
    - centro 406
    - Eliana Vir 6
    - FAILLA 2
    - GENNARO
    - GUARNERA
    - MANGI 88
    - PASQUI 55
    - password
    - Santo 100
  - Drafts 236
  - Sent Items 1
  - Deleted It 179
  - Archivio
  - centro radio
  - Junk E-Mail
  - Notes
  - Trash

## Pagamento esiti Sentenza n. 188/2023 con Distrazione - CATNEW-23-2716 - CAS c. De Pasquale Salvatore - GdP Rometta (Calabrò) - R.G. 216/2023



Daniele Failla &lt;studiolegalemigliore@hotmail.it&gt;

gio 04/01, 12:04

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it; Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. &lt;cpasquinelli@sircus.it&gt;

Rispondi a tutti |

Sentenza n. 188.2023 - ... 45 KB    PEC Tramissione Conteg... 4 KB    NOTA SPESE DE PASQU... 241 KB    DOCUMENTI AVV. CAN... 915 KB    DELEGA INCASSO DE P... 325 KB    DOCUMENTI DE PASQU... 1 MB

Mostra tutti (6 allegati (3 MB)) Scarica tutto

Si trasmettono i conteggi in dettaglio per il pagamento degli esiti dell'allegata Sentenza n. 188/2023, resa dal GdP di Rometta Dott. Placido Calabrò, a definizione del proc. N. 216/2023, **completi di IBAN e SWIFT del difensore di parte Attrice Avv. Francesca Cannistrà, delegato all'incasso somme giusta delega all'incasso sottoscritta dal Sig. De Pasquale** che inoltra in allegato, unitamente a doc. id. e cod. fisc. dell'Attore-danneggiato e del suo difensore.

Pertanto, onde evitare azione esecutiva nei confronti del CAS, dovrà provvedersi al pagamento in favore del difensore Attoreo, delegato all'incasso, **Avv. Francesca Cannistrà al suo IBAN: IT82A0200882640000300689098 - CODICE BIC/SWIFT: UNCRITMMXXX, che troverete anche nella PEC di trasmissione conteggi trasmessami dalla Collega avversaria per la debita verifica, della somma totale di € 1.003,42 relativa alla sorte capitale + spese legali, così come condannato in Sentenza.**

Si conferma la regolarità dei conteggi.

Le spese di registrazione Sentenza rimangono a carico del CAS.

Nell'attesa di ricevere copia dell'eseguito bonifico per confermare alla Collega l'avvenuto pagamento e l'estinzione del debito di Sentenza, si augura buon lavoro.

Avv. Daniele Failla

P.S.

seguirà mia fattura caricata su NPS

Da: Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

Inviato: venerdì 22 dicembre 2023 15:58

A: ufficiosinistri@autostradesiciliane.it <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it>

Cc: Daniele Failla <studiolegalemigliore@hotmail.it>

Oggetto: SENTENZA CON DISTAZIONE n. 188/2023 - CATNEW-23-2716 - CAS c. De Pasquale Salvatore - GdP Rometta (Calabrò) - R.G. 215/2023

Spett. Assicurato,

anche qui l'Avv. Failla ci ha trasmesso la sentenza in allegato. Essendo prevista la distrazione sarà il CAS, come da accordi, a provvedere ai bonifici. L'avv. Failla provvederà a farvi avere conteggi e quanto necessario al pagamento appena controparte lo risconterà. Cordiali saluti

## DELEGA ALLA RISCOSSIONE

Io sottoscritto sig. **DE PASQUALE Salvatore**, c.f. DPSSVT76Po8A638H, residente in Monforte San Giorgio (ME) Contrada Cavoli snc, con la presente

### DELEGO

l'avvocato Francesca Cannistrà (C.F. CNNFNC78S70F206F) con studio sito in Rometta Marea (ME), Via Nazionale n. 204 ad incassare personalmente la somma di € 1.003,42 di cui € 546,60 a titolo di sorte capitale ed € 456,82 a titolo di competenze legali, in virtù ed esecuzione della Sentenza n. 188/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rometta, Avv. Placido Calabrò in data 20.12.2023 a definizione del procedimento portante il n. R.G. 216/2023, depositata e resa pubblica in data 20.12.2023

Rometta, 03 Gennaio 2024

**Firma del delegante**

Firma De Pasquale Salvatore

**Vera ed autentica la firma**

Avv. Francesca Cannistrà

**N.B.: Allegare copia del documento di identità del delegante e del delegato**



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ROMETTA

Nota spese e competenze in virtù della Sentenza n. 188/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rometta, Avv. Placido Calabrò in data 20.12.2023 a definizione del procedimento portante il n. R.G. 216/2023, depositata e resa pubblica in data 20.12.2023, esecutiva come per legge, ai sensi e per e gli effetti di cui alla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c.,

Sorte capitale	€ 546,60
Compensi liquidati in Ordinanza	€ 346,00
Rimborso spese generali 15%	€ 51,90
C.P.A. 4% su € 397,90	€ 15,92
Spese legali liquidate in sentenza	€ 43,00
<b>Totale da pagare</b>	<b>€ 1.003,42</b>

Il tutto oltre gli interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento

Rometta, 03 Gennaio 2024

Avv. Francesca Cannistrà



**N.RG 216 / 2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Rometta  
Sezione 01**

Il Giudice di Pace di Rometta Dott. PLACIDO CALABRO', ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 216 / 2023 Ruolo Generale  
contenzioso dell'anno 2023

**TRA**

Parte istante: DE PASQUALE Salvatore (DPSSVT76P08A638H)  
rapp. e dif. dall'Avv. FRANCESCA CANNISTRA' (CNNFNC78S70F206F)

**E**

Controparte: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE  
(01962420830)  
rapp. e dif. dall'Avv. DANIELE FAILLA (FLLDNL74E04F258F)

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato il 21.9.2023 De Pasquale Salvatore formulava le seguenti domande nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rapp.te pro tempore: a) ritenere e dichiarare, giusta narrativa, il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della somma di € 646,60, quale risarcimento per i danni subiti alla propria autovettura Opel Corsa tg. ET854YR; 2) condannare,



conseguentemente, con sentenza esecutiva come per legge, il convenuto al risarcimento dei danni in favore della parte attrice, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU tecnica, o in via equitativa dal Giudice adito e comunque, entro i limiti di € 1.000,00; 3) con vittoria di spese e compensi di causa e la loro distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Con decreto ex artt. 318 e 281 undecies c.p.c., questo giudice fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 17.11.2023, assegnando il termine di non oltre dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione del convenuto. Disponeva, altresì, che il ricorso ed il proprio decreto venissero notificati, a cura della parte attrice-ricorrente, alla parte convenuta, con avvertimento che tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione avrebbero dovuto decorrere almeno quaranta giorni liberi.

Effettuato tempestivamente il predetto adempimento da parte del ricorrente – attore, in data 3.11.2023 si costituiva il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rapp.te pro tempore, depositando fascicolo di parte con la comparsa di risposta, ove rassegnava le seguenti conclusioni: - 1) nel merito, rigettare integralmente le domande attoree perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa; 2) in caso di non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità o corresponsabilità a carico di questo convenuto, limitare il risarcimento al quantum emerso in istruttoria nel pieno contraddittorio; 3) con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ammessa ed esperita la prova per testi sull'an debeatur, all'udienza del 15.12.2023 le parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, nonché alle note conclusive autorizzate tempestivamente versate. Questo giudice, quindi, si tratteneva la causa per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa



che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa ( Cass. civ. Sez. III, 26/05/2016, n. 10893; Cass. civ. Sez. III, 26/05/2016, n. 10893; Cass. civ. Sez. III, 27/03/2015, n. 6245; Cass. civ. Sez. III Sent., 24/02/2011, n. 4495; Cass. civ., Sez. III, 02/02/2007, n. 2308; Trib. Monza, Sez. I, 18/03/2008, in Rep. Giur. It., 2008). Ovvero che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata l'imprevedibile alterazione dello stato della cosa per difetto del tempo necessario a provvedere (Trib. Piacenza, 09/10/2008, in sito "Il Caso it.", 2008; Trib. L'Aquila, 03/02/2010, in Rep. Giur. It., 2010; App. Torino, 17/02/2006, in Giur. di Merito, 2,2, 2007).

Qui il ricorrente – attore deduce che, in data 18.12.2022, alle ore 7,50 circa, mentre percorreva con la propria automobile, una OPEL Corsa tg. ET854YR, il tratto autostradale A/20 km 54+273, con direzione di marcia ME/PA, giunto al cavalcavia pedonale n. 25 sentiva un forte rumore provocato dall'urto di calcinacci e/o sassi staccatisi dalla volta dello stesso, che violentemente colpivano il parabrezza dell'auto lesionandolo irreparabilmente, così come risulta dalla documentazione fotografica allegata al proprio fascicolo di parte ricorrente. Una volta raggiunti i caselli autostradali, constatato che il parabrezza del proprio veicolo era irreparabilmente danneggiato, chiamava immediatamente la Polstrada per denunciare quanto verificatosi. Tuttavia, gli veniva comunicato che



nessuna pattuglia era disponibile ad intervenire in quel momento e gli veniva suggerito di recarsi il giorno seguente presso la Polizia Stradale di Barcellona P.G. per denunciare l'evento. Il giorno dopo egli si recava, quindi, presso gli uffici della Polstrada di Barcellona P.G., ove veniva redatta la relazione pure allegata nel fascicolo di parte.

Quanto riferito dal ricorrente – attore trova riscontro nell'esperita prova testimoniale con il fratello, non convivente, De Pasquale Roberto: "... al momento del sinistro mi trovavo in qualità di passeggero trasportato a bordo dell'autovettura Opel Corsa tg. ET857YR condotta da mio fratello. ... Ricordo che nessuna autovettura ci precedeva e che ad un tratto ho visto qualcosa che colpiva il parabrezza dell'auto e subito dopo si è lesionato. ... Preciso che a seguito del sinistro mio fratello non si è fermato immediatamente perché nel tratto di strada c'era il doppio senso di marcia e non ci si poteva accostare. Una volta giunti ai caselli autostradali di Falcone abbiamo avvisato la Polizia, ma ci comunicava che era impegnata in altro intervento e ci invitava a recarci lunedì presso la Polstrada di Barcellona P.G.".

Dalla relazione redatta dalla Polstrada di Barcellona P.G. in data 18.12.2023 si dà atto dell'avvenuto danneggiamento ("lesione orizzontale del parabrezza") del veicolo del De Pasquale, conformemente a quanto si evince dalla produzione fotografica in merito effettuata dal De Pasquale nel fascicolo di parte.

La tipologia dell'evento, da ritenersi sufficientemente provato come fatto storico con la prova testimoniale esperita e riscontrata riguardo agli esiti dalla succitata relazione della Polstrada di Barcellona P.G. induce, inoltre, ad escludere sia il fortuito (trattandosi di fatto ascrivibile a difetto di manutenzione del manufatto insistente sulla carreggiata autostradale), sia il concorso colposo del danneggiato (non appearing ipotizzabile una manovra dell'utente atta a prevenire l'evento stesso).

Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità esclusiva del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione al qui dedotto e comprovato danneggiamento e condannarsi lo stesso Consorzio al risarcimento in favore del ricorrente – attore.



Procedendosi alla quantificazione e liquidazione di tale danno, deve considerarsi congruo, siccome ridotto nella misura di € 100,00 con riferimento all'indicato costo della manodopera, il preventivo rilasciato all'attore dalla ditta Auto Rent di Venetico in data 3.1.2023, per il resto ampiamente rientrante nei ranges dei prezzi e tempari in uso presso le primarie compagnie assicuratrici. Trattandosi di liquidazione effettuata nella misura di € 546,60 secondo equità, sulla stessa sono dovuti solo gli interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).

Deve accordarsi, infine, al ricorrente – attore il favore delle spese e dei compensi del giudizio, che, distratti in favore del difensore antistatario, si liquidano in complessivi € 389,00, di cui € 43,000 per spese ed € 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

#### **P.Q.M**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

DE PASQUALE Salvatore ,

nei confronti di

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara che il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane è oggettivamente responsabile, ex art. 2051, in via esclusiva, dell'evento dannoso descritto nell'atto introduttivo del giudizio, siccome qui comprovato ed in assenza di prova del fortuito e di concorso colposo del danneggiato; e lo condanna al pagamento in favore del ricorrente - attore, a titolo di risarcimento del danno allo stesso derivatone, della complessiva somma di € 546,60, oltre interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento. Condanna, altresì, il Consorzio convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio in favore del ricorrente - attore, distratti in favore del difensore antistatario e liquidati in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per spese ed € 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA



Sentenza n. 188/2023 pubbl. il 20/12/2023  
RG n. 216/2023  
Sentenza n. cronol. 787/2023 del 20/12/2023

e CPA come per legge.

Così deciso in Rometta, lì 20-12-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. PLACIDO CALABRO'

